

COMUNE DI TIGLIOLE
Provincia di Asti

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA**

(ai sensi del D.P.R. 10.09.90 N.285)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 in data 29/04/2003 divenuta esecutiva in data 18/05/2003.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 in data 10/11/2003 divenuta esecutiva in data _____.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(ai sensi del D.P.R. 10.09.90 N. 285)

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle Disposizioni di cui al titolo VI del T.U.LLSS 27/07/1934, al D.P.R. 10.09.90 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione, accesso e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una forma di gestione individuate dagli articoli 31/112/113 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
- 3) Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dell'ordinamento dello stato civile, sono esercitate in base alla L.R. n. 30 del 26.10.1982 e alla L.R. n. 23 del 22.12.82 dell'UOA Medicina Legale. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8,9,10 del D.P.R. 285/90 e comunque non dopo le trenta ore.

ARTICOLO 3

Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;

CAPO II

FERETRI

ARTICOLO 5

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 6.
- 2) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 6

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - per i feretri di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali vige l'obbligo della duplice cassa o estumulato, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni;
 - b) per tumulazione:

- la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (per le sole salme destinate all'inumazione o cremazione);

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

- 2) i trasporti di salme morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente;
- 3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05/08/2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, il Responsabile del Cimitero/l'incaricato del servizio di custodia prescriverà, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- 4) Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata all'inumazione, devono essere praticate sulla cassa metallica tagli di opportune dimensioni al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n.285
- 6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 7

Fornitura gratuita di feretri

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 6 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

- 2) Lo stato di indigenza o bisogno é dichiarata dal Sindaco, che ne ha la responsabilit  civile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 8

Modalit  del trasporto e percorso

- 1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario alle medesime, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso pi  breve.
- 2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, pu  farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovr  lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica sicurezza. In ogni altro caso   vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 4) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale, prender  accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 5) Non verranno effettuati funerali di Domenica e nei giorni festivi ad eccezione del giorno di Pasquetta e di Santo Stefano e quando debbano avvenire su esplicita richiesta del Servizio competente dell'A.S.L.

ARTICOLO 9

Trasporti funebri

- 1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da terzi, senza diritto di privativa, ed effettuati con gli automezzi di cui all'art. 20 del DPR. 285/1990. Le derivanti spese sono a carico dei familiari del Defunto.
- 2) Sono a carico del Comune le spese relative ai trasporti funebri delle salme per le quali ai sensi del precedente art.7 il Comune fornisce gratuitamente la cassa.
- 3) In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05/08/2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, i carri destinati al trasporto di cadaveri su strada verranno posti in servizio in assenza di dichiarazioni di idoneit  da parte dell'A.S.L. e dei previsti controlli annuali; solo nel caso in cui le imprese svolgano attivit  fuori Regione, su richiesta delle stesse, la predetta certificazione potr  essere mantenuta.

ARTICOLO 10

Norme generali per i trasporti

- 1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 6;
- 2) Il feretro   preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla

destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

- 3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Preposto Comunale ai Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 11

Morti per malattie infettive-diffusive

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Servizio competente dell'ASL prescriverà, se del caso, le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 5 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II del D.P.R. 285/90, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte

ARTICOLO 12

Trasporto per e da altri Comuni

per seppellimento o cremazione

- 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto
- 3) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- 4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 6, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.
- 5) In caso di celebrazione del rito religioso presso le Chiese del territorio, la prosecuzione del trasporto del feretro per il cimitero o per altro Comune è eseguita interamente da terzi.
- 6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90
- 7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 13

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

- 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati

ARTICOLO 14

Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e delle data di rinvenimento.

TITOLO II

CAPO I

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 15

Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate dietro il pagamento di una tassa ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 7 del presente regolamento. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro il pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
 - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 16

Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo in pietra, fornito e messo in opera dagli eredi entro 15 giorni dalla data di sepoltura, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile ovvero incisione con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba in pietra ovvero delimitazione con cordolatura, di superficie complessiva 160 cm. di lunghezza per 60 cm. di larghezza e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 80 dal piano di campagna.
- 4) L'installazione delle lapidi e dei copri-tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

ARTICOLO 17

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi o cripte-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 3) La misura di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non dovrà essere inferiore a quelle stabilite dalla normativa vigente in materia (parallelepipedo di lunghezza pari a m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70); la misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30; per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.";
- 4) Le nicchie di loculi sono capaci di un solo feretro.

CAPO II

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 18

Esumazioni Ordinarie

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma, preferibilmente dal mese di Febbraio a quello di Novembre, (escludendo il periodo dal 15/5 al 15/9).
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 19

Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione

- 2) In ossequio alla D.G.R. n. 115/6947 del 05/08/2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, se sono trascorsi più di due anni dalla morte per malattia infettiva-contagiosa, si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90; se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'A.S.L.. In caso di parere contrario, per morte di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo alla morte. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla sola presenza dell'incaricato del Servizio di custodia.

ARTICOLO 20

Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- 4) I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione di resti mortali quest'ultimi sono collocati in ossario comune.
- 5) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del D.P.R. 285/90.;
- 6) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 21

Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

CAPO III

CREMAZIONE

ARTICOLO 22

Crematorio

- 1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione.

ARTICOLO 23

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R.10/09/1990, n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- 2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.
- 3) In ossequio alla D.G.R. n. 25-8403 del 24/02/03 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 79 D.P.R. 285/90 ad effettuare la cremazione del cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con parere vincolante espresso da parte del Direttore dell'U.O.A. Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

CAPO IV

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 24

Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

ARTICOLO 25

Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei Cimiteri, di norma non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai fanciulli in età inferiore agli anni 3 quando non siano accompagnati da adulti;

ARTICOLO 26

Riti Funebri

- 1) Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 27

Durata delle Concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 2) La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
- 3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
- 4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.
- 5) Alla morte del concessionario, gli eredi dovranno provvedere al rinnovo della concessione in essere, specificando i nuovi concessionari.

ARTICOLO 28

Modalità di concessione

- 1) La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 2) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
- 3) Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
- 4) Il concessionario di un loculo o ossario deve indicare il nominativo del beneficiario al momento della stipula del contratto.
- 5) L'eventuale cambiamento di tale nominativo può avvenire nell'ambito della famiglia del concessionario, e cioè ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle consanguinee, il coniuge.
- 6) Il cambiamento del nominativo del beneficiario va comunque comunicato sollecitamente al Comune.

ARTICOLO 29

Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente

- concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/90 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
 - 3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
 - 4) L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.21 del DPR. 28/12/2000 n. 445, del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio Cimiteriale prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
 - 5) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
 - 6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 - 7) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 30

Manutenzione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

ARTICOLO 31

Costruzione dell'opera-Termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per la costruzione di tombe di famiglia impegnano il concessionario alla presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.40 ed alla esecuzione delle opere relative entro 48 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3) Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 32

Divisione, Subentri

- 1) Più concessionari di sepoltura privata possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, fin dalla sua origine.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR. 28/12/2000 n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 5) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 6) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 7) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano lasciate disposizione a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 8) Nel caso di famiglia estinta, allorquando si verificano condizioni di abbandono della sepoltura privata, decorsi 10 anni dell'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 33

Rinuncia a concessione a tempo determinato

- 1) In caso di rinuncia di una concessione di un ossario o di un loculo non ancora utilizzato, il concessionario può cederlo solo al Comune (e non a terzi) ed ha diritto al rimborso del 70% del valore corrisposto, se la retrocessione avviene entro 5 anni dalla firma della concessione; al 40% se la retrocessione avviene tra i 5 e i 25 anni; ed al 20% se la retrocessione avviene dopo i 25 anni con rimborso minimo nel limite di 50 Euro.
- 2) I loculi e ossari, ceduti in concessione, che vengono utilizzati e di seguito liberati, anche prima della scadenza del termine della concessione, rientrano nella piena disponibilità del Comune;
- 3) Nulla è dovuto al vecchio concessionario salvo il diritto di rinnovare la concessione;
- 4) Alla scadenza naturale della concessione del posto individuale, il Comune rientrerà nel pieno possesso, facendo riporre i resti mortali nell'ossario comune, oppure a spese degli eredi, in speciali loculi ossari individuali salvo rinnovo di concessione.

ARTICOLO 34

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua.

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.
- 2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'art 31
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna
- 5) I loculi e ossari ceduti in concessione della durata di 99 anni o perpetua, che vengono utilizzati e di seguito liberati, anche prima della scadenza del termine della concessione, rientrano nella piena disponibilità del Comune.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 35

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 36

Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 29 comma 8;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 31, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamenti dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio.

ARTICOLO 37

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune e cinerario comune.
- 2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 38

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 39

Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio competente.

ARTICOLO 40

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture

private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico, secondo le ordinarie procedure edilizie di cui al Regolamento Edilizio vigente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05/08/2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni il parere ASL non è richiesto.;
- 2) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 3) Per la costruzione delle opere il concessionario dovrà usare propri mezzi e proprie attrezzature.
- 4) Per le opere di manutenzione ordinaria e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere il nulla osta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 41

Responsabilità

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 42

Recinzione di aree - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o a personale di servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 43

Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 44

Funzioni - Licenza

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
- 2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285. In ossequio alla D.G.R. n. 115-6947 del 05/08/2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni il parere ASL sulla idoneità dei locali non è richiesto".

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 45

Piano cimiteriale

- 1) Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
- 2) Il piano cimiteriale è depositato presso il Servizio Tecnico Comunale nello stesso sono indicate le concessioni relative ai cimiteri.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 46

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, per le quali si applicano invece le norme vigenti al momento della concessione.
- 2) Fino alla emanazione di nuove disposizioni sono fatte salve le indicazioni previste dalla Giunta Regionale del Piemonte con proprie deliberazioni n. 115/6947 del 5.8.2002 e 25/8503 del 24.02.2003.

ARTICOLO 47

Entrata in vigore del presente Regolamento

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I

CAPO I "Disposizioni Generali"

ART. 1 *Oggetto*

ART. 2 *Competenze*

ART. 3 *Responsabilità*

ART. 4 *Atti a disposizione del pubblico*

CAPO II "Feretri"

ART. 5 *Deposizione della salma nel feretro*

ART. 6 *Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti*

ART. 7 *Fornitura gratuita di feretri*

CAPO III "Trasporti Funebri"

ART. 8 *Modalità del trasporto e percorso*

ART. 9 *Trasporti funebri*

ART. 10 *Norme generali per i trasporti*

ART. 11 *Morti per malattie infettive-diffusive*

ART. 12 *Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione*

ART. 13 *Trasporto in luogo diverso dal cimitero*

ART. 14 *Trasporto di ceneri e resti*

TITOLO II

CAPO I "Inumazione e Tumulazione"

ART. 15 *Inumazione*

ART. 16 *Cippo*

ART. 17 *Tumulazione*

CAPO II "Esumazioni ed Estumulazioni"

ART. 18 *Esumazioni Ordinarie*

ART. 19 *Esumazione straordinaria*

ART. 20 *Estumulazioni*

ART. 21 *Raccolta delle ossa*

CAPO III "Cremazione"

ART. 22 *Crematorio*

ART. 23 *Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione*

CAPO IV "Polizia dei Cimiteri"

ART. 24 *Orario*

ART. 25 *Disciplina dell'ingresso*

ART. 26 *Riti Funebri*

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I "Tipologie e Manutenzione delle Sepolture"

ART. 27 *Durata delle Concessioni*

ART. 28 *Modalità di concessione*

ART. 29 *Uso delle sepolture private*

ART. 30 *Manutenzione*

ART. 31 *Costruzione dell'opéra-Termini*

CAPO II "Divisione, Subentri, Rinunce"

ART. 32 *Divisione, Subentri*

ART. 33 *Rinuncia a concessione a tempo determinato*

ART. 34 *Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua.*

CAPO III "Revoca, Decadenza, Estinzione"

ART. 35 *Revoca*

ART. 36 *Decadenza*

ART. 37 *Provvedimenti conseguenti la decadenza*

ART. 38 *Estinzione*

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I "Imprese e Lavori Privati"

ART. 39 *Accesso al cimitero*

ART. 40 *Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri*

ART. 41 *Responsabilità*

ART. 42 *Recinzione di aree - Materiali di scavo*

ART. 43 *Orario di lavoro*

CAPO II "Imprese e Pompe Funebri"

ART. 44 *Funzioni - Licenza*

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I "Disposizioni varie"

ART. 45 *Piano cimiteriale*

CAPO II "Norme transitorie e Disposizioni finali"

ART. 46 *Efficacia delle disposizioni del Regolamento*

ART. 47 *Entrata in vigore del presente Regolamento*

COMUNE DI TIGLIOLE



COMUNE DI TIGLIOLE



UNIONE DEI COMUNI COMUNITA' COLLINARE "COLLINE ALFIERI"

PROVINCIA DI ASTI

verbale di deliberazione del consiglio comunale N. 2

OGGETTO: Regolamento di polizia mortuaria. Adeguamento per inserimento urne cinerarie. Esame ed eventuale approvazione.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TREDICI del mese di febbraio, alle ore 19,00, nella Sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei sigg.

1. STROCCO MERLONE Massimo	PRESENTE
2. ROBINO Elso	PRESENTE
3. BROSSA Antonio	PRESENTE
4. CLERICO Pasqualino	PRESENTE
5. PEROSINO Laura	PRESENTE
6. MONTICONE Franco Lorenzo	PRESENTE
7. ROBINO Marta	ASSENTE
8. TORCHIO Ernestina	PRESENTE
9. BASSO Daniele	PRESENTE
10. FORNO Fabio	ASSENTE
11. BIANCHI Mirella	PRESENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giorgio MUSSO,
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

Vista la legge regionale 3 agosto 2001 n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici , funebri e cimiteriali nonché il regolamento attuativo della medesima emanato dal Presidente della Giunta Regionale , n. 7/R del 8 agosto 2012;

Visto , in particolare, il comma 3 dell'art. 19 del medesimo regolamento avente ad oggetto "Tumulazione in loculo";

Rilevato come sia opportuno consentire la tumulazione di resti ossei ovvero di urne cinerarie all'interno di loculi già occupati da feretri, siano essi concessi dal Comune ovvero in tombe private;

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria e proposto di modificare l'art. 17 comma 4 come segue:

" In tutti i loculi , indipendentemente dalla presenza del feretro, può essere collocata una cassetta contenente i resti ossei ovvero l'urna cineraria, di parenti con rapporti di discendenza o ascendenza diretta (genitore-figlio) , ovvero coniugi";

Di prendere atto altresì che le misure delle urne cinerarie di cui all'art. 17 comma 3 del medesimo regolamento passano da m. 0,30x0,30x0,50 a m. 0,40x0,40x0,40;

Visto il D.lgs.n. 267/2000

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- a) di modificare l'art. 17 comma 4 del regolamento di polizia mortuaria inserendo la seguente dicitura:

" In tutti i loculi , indipendentemente dalla presenza del feretro, può essere collocata una cassetta contenente i resti ossei ovvero l'urna cineraria, di parenti con rapporti di discendenza o ascendenza diretta (genitore-figlio) , ovvero coniugi";

- b) di prendere atto che le misure previste per le urne cineraria , di cui al comma 3 del medesimo articolo 17, passano da m. 0,30x0,30x0,50 a m. 0,40x0,40x0,40;***

- c) di trasmettere la presente modifica al servizio competente dell'ASL AT

Pareri:

Si esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale dei Controlli Interni.

Il Segretario Comunale

Dott. Giorgio Musso*

Tigliole, lì 12/02/2015

*documento firmato in originale

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta inerente l'approvazione di modifiche al Regolamento di Polizia Mortuaria;

Avuta illustrazione delle modifiche da parte del Sindaco;

Udito l'intervento da parte del Consigliere Basso, che condivide la proposta di modifica;

non sussistendo osservazioni;

passati alla votazione;

con voti unanimi e favorevoli dei presenti:

d e l i b e r a

1. Di approvare come approva la proposta di deliberazione come sopra allegata e trascritta.
 2. Di demandare al Responsabile del servizio tecnico l'invio della presente deliberazione all'ASL At per quanto di competenza.
-

Letto, confermato e sottoscritto,
in originale firmato.

IL PRESIDENTE
Massimo STROCCO MERLONE*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio MUSSO*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal **21/02/2015**

Tigliole, lì 21/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio MUSSO*

La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' è riportata sull'originale della presente
Deliberazione.

*documento firmato in originale